

ATTO N. 2179/BIS

Relazione della III Commissione Consiliare permanente

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI, IGIENE E SANITÀ, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT

Relatore Consigliere Carlo Antonini

Relazione orale ai sensi dell'art. 20, comma 7, del Regolamento interno

Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi del dell'art. 27, comma 2,
del Regolamento interno



SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**

“Soppressione del Consiglio tecnico regionale per la sanità”

Approvato dalla III Commissione Consiliare permanente il 14.10.2004


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 15.10.2004



COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare permanente nella seduta del 14 ottobre 2004 ha esaminato l'atto n. 2179 esprimendo sullo stesso parere favorevole all'unanimità.

Si richiede, pertanto, l'iscrizione dell'atto suddetto all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi del comma 2, dell'art. 27 del Regolamento interno, comunicando altresì, che per la Commissione riferirà oralmente il Consigliere Carlo Antonini.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, approvato con deliberazione n. 1186 dell'1.9.2004, concernente: "Suppressione del Consiglio tecnico regionale per la sanità" depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 24.9.2004 e trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente in data 24.9.2004 con nota prot. 4405 (ATTO N. 2179);

VISTO il parere della III Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta del 14 ottobre 2004 e udita la relazione della medesima illustrata oralmente dal relatore Consigliere Carlo Antonini (ATTO N. 2179/BIS);

VISTO il parere favorevole all'unanimità espresso, per gli aspetti di competenza ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del Regolamento interno, dalla I Commissione Consiliare permanente nella seduta del 6 ottobre 2004;


VISTA la legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72 "Istituzione del Consiglio tecnico regionale per la sanità" e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 23 febbraio 1982, n. 6 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72, relativa alla istituzione del Consiglio tecnico regionale per la sanità";

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo, e con votazione finale sull'intero atto che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Soppressione del Consiglio tecnico regionale per la sanità" composta di n. 4 articoli, nel testo che segue:

TESTO PROPOSTO
DALLA GIUNTA REGIONALE

SOPPRESSIONE DEL CONSIGLIO
TECNICO REGIONALE PER LA SANITÀ

Art. 1
*(Soppressione del Consiglio tecnico regionale
per la sanità)*

1. Il Consiglio tecnico regionale per la sanità istituito ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
(Funzioni tecnico-consultive)

1. Le funzioni tecnico-consultive ~~residuali del~~ Consiglio tecnico regionale per la sanità sono ~~esercitate dalle competenti~~ strutture regionali, individuate con apposito atto della Giunta regionale su proposta della Direzione regionale alla sanità e servizi sociali.

2. ~~Le strutture regionali competenti, per l'espletamento di tali funzioni, possono avvalersi anche di specifici gruppi di lavoro e/o esperti.~~

Art. 3
(Norma transitoria)

1. La Direzione regionale alla sanità e servizi

TESTO PROPOSTO
DALLA III COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE

IDEM

Art. 1
(Finalità)

Idem


Art. 2
(Funzioni tecnico-consultive)

1. Le funzioni tecnico-consultive **tutt'ora esercitate dal** Consiglio tecnico regionale per la sanità sono **affidate alle** strutture regionali, individuate con apposito atto della Giunta regionale su proposta della Direzione regionale alla sanità e servizi sociali.

abrogato

Art. 3
(Norma transitoria)

1. La Direzione regionale alla sanità e servizi



sociali esercita le funzioni di cui all'articolo 2, ~~comma 1~~, fino all'assegnazione delle stesse alle strutture regionali competenti.

~~Art. 4~~

~~(Norma finanziaria)~~

~~1. Per gli anni 2004 e successivi, agli oneri previsti dall'articolo 2, comma 2, della presente legge si provvede con le risorse allocate nella unità previsionale di base 12.1.003 del bilancio regionale di previsione, parte spesa, denominata "Spese per i compiti di programmazione, ricerca, valutazione ed indirizzo del Servizio sanitario regionale" (cap. 2170).~~

~~2. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 1.~~

Art. 5

(Abrogazione della legge regionale
10 dicembre 1980, n. 72)

- 1) La legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72, è abrogata.
- 2) La legge regionale 23 febbraio 1982, n. 6, è abrogata.
- 3) L'articolo 63 della legge regionale 21 marzo 1985, n. 11, è **soppresso**.
- 4) L'articolo 38 della legge regionale 27 marzo 1990, n. 9, è **soppresso**.

sociali esercita le funzioni di cui all'articolo 2, fino all'assegnazione delle stesse alle strutture regionali competenti.

Art. 4

(Norma finanziaria)

abrogato

Art. 4

(Abrogazione della legge regionale
10 dicembre 1980, n. 72)

1. La legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72, è abrogata.
2. La legge regionale 23 febbraio 1982, n. 6, è abrogata.
3. L'articolo 63 della legge regionale 21 marzo 1985, n. 11, è **abrogato**.
4. L'articolo 38 della legge regionale 27 marzo 1990, n. 9, è **abrogato**.